

CIRCOLARE N. 915

## D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis” – Crediti di imposta nonché provvedimenti attuativi di precedenti disposizioni agevolative

*Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) entrato in vigore il 26.05.2021, ha esteso e prorogato il **credito di imposta per i canoni di locazione** degli immobili ad uso non abitativo e ha istituito un nuovo **credito di imposta per la sanificazione** degli ambienti e per **l’acquisto di dispositivi di protezione individuale**. Sono stati inoltre emanati i provvedimenti relativi all’istanza per il riconoscimento del **credito di imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua** e l’istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione ad uso abitativo**.*

### Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il “Decreto Sostegni-bis” ha previsto un’ estensione e una proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, istituito dall’art. 28 del D.L.34/2020 ([Cfr. Comunicazione di Studio del 22.05.2020](#)).

#### ❖ Soggetti ammessi

- esercenti attività d’impresa, arte o professione con **ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro** (in luogo ai precedenti 5 milioni), nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si intende l’anno 2019);
- enti non commerciali;
- enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

#### ❖ Determinazione della misura del credito

Il credito di imposta spetta in relazione ai **canoni versati** con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021** e nelle stesse misure già previste dall’art. 28 c.1 e 2 del D.L. 34/2020:

- in misura pari al **60%** dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo;

- in misura pari al **30%** in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Inoltre, è riconosciuto sui **canoni di locazione**, di leasing o di concessione **di immobili ad uso non abitativo** destinati:

- **allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;**
- **all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;**
- **allo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.**

Ai **soggetti locatari** esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall' 01.01.2019.

Per le imprese turistico - ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito di imposta spetta nella misura del 50%, **fino al 31 luglio 2021** e alle medesime condizioni previste dall'art. 28 c.5 del D.L. 34/2020 ([Cfr. Circolare di Studio n. 879 del 20.01.2021](#)).

Per l'utilizzo del credito di imposta in compensazione tramite Mod. F24, il codice tributo è 6920 (Cfr. [R.M. 32/2020](#)).

Al credito di imposta si applicano i limiti e le condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

## **Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Il "Decreto Sostegni-bis" ha previsto un **nuovo credito di imposta** per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

### ❖ Soggetti ammessi

- esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo ex art. 13-quater c.4 D.L. 34/2019 (locazioni brevi e attività ricettive).

#### ❖ Determinazione della misura del credito

Il credito d'imposta spetta in **misura pari al 30%** delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021**, nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

#### ❖ Spese ammissibili al credito di imposta

- a) Spese per la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale **e degli strumenti utilizzati** nell'ambito dell'attività lavorativa;
- b) somministrazione di **tamponi per Covid-19** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative ed istituzionali dei soggetti ammessi al credito;
- c) acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
- e) acquisto di **dispositivi di sicurezza** diversi dai precedenti quali: termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) acquisto di **dispositivi** atti a garantire la **distanza di sicurezza** interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

#### ❖ Richiesta e modalità di fruizione

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, mediante il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.

### **Credito di imposta per il miglioramento dell'acqua potabile**

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ([Prot. n. 153000/2021](#)) sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del **credito d' imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio di acqua**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica ([Cfr. Circolare di Studio n. 879 del 20.01.2021](#)).

La comunicazione potrà essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

## **Istanze per il contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione**

Il contributo in oggetto è stato previsto dall'art. 9-quater del D.L. 137/2020 conv. in L:176/2020 ([Cfr. Circolare di Studio n. 883 del 27.01.2021](#)).

L'Agenzia delle Entrate con [provv. n. 180139/2021](#), ha definito il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto**, a favore dei locatori, per la **riduzione dell'importo del canone di locazione di immobili a uso abitativo** in relazione a contratti:

- che presentano i requisiti illustrati nella circolare sopra richiamata;
- rinegoziati con decorrenza pari o successiva al 25.12.2020, con comunicazione presentata (Mod. RLI) entro il 31.12.2021.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che sono ammessi al beneficio sia i contratti di locazione in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia quelli in regime di cedolare secca.

Le domande possono essere presentate dal locatore o da un intermediario delegato, esclusivamente in modalità telematica, **a partire dal 06.07.2021 e fino al 06.09.2021**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti  
STUDIO PENTA